

**CITTA' DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA**

*** * ***

REGOLAMENTO SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 15.04.1996
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 18.04.2000
- ART. 7 - (Rivalutazione Fasce di Reddito)
DELIBERAZIONE G.C. N. 83 DEL 24.04.2001**

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 29.04.2002

ART. 1

Il Comune di Monsummano Terme, nell'ambito delle attribuzioni in materia di assistenza sociale, promuove soggiorni estivi a favore della popolazione anziana.

ART. 2

Possono partecipare ai soggiorni estivi i soggetti, residenti nel Comune, che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere titolari di pensione con età superiore a 60 anni;
- b) essere titolari di assegno di invalidità con età superiore a 55 anni, essere pensionati per inabilità, ed avere un'età superiore a 55 anni;
- c) non svolgere attività lavorativa e avere l'età superiore a 60 anni;
- d) essere coniuge o convivente more uxorio del richiedente;

ART. 3

L'utente può chiedere al Comune la partecipazione economica al costo del soggiorno. Tale partecipazione è quantificata in base al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di riferimento.

Il coniuge o il convivente del richiedente, che non sia in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a, b e c del precedente articolo 2, pagherà l'intera quota.

L'agevolazione è applicata ad un solo soggiorno per anno (il primo in ordine di tempo), ad ulteriori soggiorni è possibile partecipare pagando l'intera quota.

ART. 4

Le domande di ammissione ai soggiorni estivi potranno essere presentate presso l'Ufficio competente del Comune, nei termini annualmente stabiliti e opportunamente pubblicizzati, allegando la seguente documentazione:

- a) in caso di richiesta di prestazione agevolata (partecipazione del Comune al costo del soggiorno): dichiarazione sostitutiva unica, riguardante le condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni, nonché dai relativi decreti attuativi;

- b) certificato medico attestante la compatibilità delle condizioni di salute del richiedente con il soggiorno prescelto, nonché le condizioni di autosufficienza;

ART. 4 BIS

L'ammissione dei soggiorni climatici è stata prevista solo per anziani autosufficienti. Persone anziane o comunque con elevato grado di disabilità, solo se debitamente accompagnate da persone di loro fiducia che le assista per ogni necessità, possono partecipare al soggiorno estivo dopo che essi stessi, o i loro familiari, o l'accompagnatore avranno autonomamente trattato con la struttura alberghiera tutte le condizioni per l'ospitalità.

In tal caso il Comune garantirà all'anziano la stessa agevolazione economica prevista per tutti i partecipanti al soggiorno.

L'accompagnatore è escluso dal beneficio economico di cui sopra.

ART. 5

L'esame delle domande per l'ammissione ai soggiorni estivi e la determinazione delle quote di partecipazione alla spesa sono di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che svolgerà tali funzioni nel rispetto delle norme fissate dal presente regolamento.

ART. 6

Per il calcolo del valore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente l'ammissione ai soggiorni estivi, si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n.109 e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.

Il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

ART. 7

Le quote di partecipazione al costo del servizio sono calcolate in percentuale e stabilite sulla base del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento, secondo la seguente proporzione:

$$\text{Percentuale di contribuzione personalizzata} = \frac{100 \times \text{ISEE nucleo riferimento}}{\text{Soglia ISEE per agevolazione}}$$

Per l'anno 2002 la soglia massima d'accesso alle agevolazioni è stabilita in Euro 8263,31. Per gli anni successivi, il Comune di Monsummano Terme unitamente ai Comuni della Valdinievole, nell'ambito della Conferenza dei Sindaci, si impegna ad uniformare la soglia massima di accesso alle agevolazioni.

La percentuale di contribuzione personalizzata sarà arrotondata all'unità inferiore (es. 45,75% = 45%).

Nel caso in cui la percentuale di contribuzione personalizzata sia inferiore al 10% sarà comunque applicata la contribuzione minima del 10%.

ART. 8

In applicazione dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni, il Comune effettuerà, sulle dichiarazioni delle condizioni economiche del nucleo familiare, controlli a campione e comunque nel caso che oggettivamente si ritenga si siano verificate irregolarità nell'autocertificazione. Nell'ambito dei suddetti controlli in caso di omessa o infedele dichiarazione il Comune attiverà i provvedimenti di competenza anche ai fini dell'eventuale recupero dei benefici concessi .

ART. 9

L'ammissione avverrà fino alla concorrenza dei posti disponibili.

L'accesso alle agevolazioni sarà concesso fino alla concorrenza dei fondi comunali stanziati per il servizio sulla scorta di una graduatoria formata in base ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) posti in ordine crescente.

In caso di parità di ISEE l'ordine di graduatoria è dato in base alla maggiore età del richiedente.

In caso di richiesta ed assegnazione della camera singola, il costo del soggiorno ed il supplemento non saranno soggetti ad agevolazioni economiche ma saranno a totale carico dell'utente.

ART. 10

La quota di partecipazione alla spesa dovrà essere versata in unica soluzione almeno quindici giorni prima della partenza; in caso di forzata e documentata rinuncia prima della partenza, il Comune provvederà al rimborso.

ART. 11

Qualunque informazione, relativa alla persona, di cui l'ufficio servizi sociali venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.